



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 22/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69592** depositato in data 01.07.2024, proposto da **G. A.**, nata OMISSIS (C.F. OMISSIS), in qualità di erede del sig. B. G. (C.F. OMISSIS, deceduto in data OMISSIS), elett.te domiciliata in Modica, alla via M. Scevola 82, presso lo studio dell'Avv. Marco Belluardo, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti – pec: marco.belluardo@avvocatimodica.legalmail.it;

CONTRO

P'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (c.f. VLRFC72E20L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo, parte ricorrente chiede a questa Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1) adottare i provvedimenti necessari alla piena ottemperanza della sentenza N. 263/19 del 13/02/19 e, di conseguenza, intimare all'INPS di pagare alla ricorrente le somme che risulteranno dovute, oltre interessi nella misura di legge; 2) disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta; 3) condannare la resistente al pagamento di spese e compensi del presente procedimento"*.

II. A fondamento delle conclusioni trascritte, la ricorrente espone che:

a) con ricorso depositato il 30/11/16, il defunto B. G., ex dipendente di Poste Italiane in pensione, aveva adito questa Corte lamentando che, pur avendo Poste Italiane pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania N. 711/2012, il proprio trattamento pensionistico non era stato rideterminato sulla scorta della predetta attribuzione economica riguardante il periodo dall'1/1/2002 al 16/12/2006;

b) con sentenza n. 263/2019, depositata il 15/04/19 e notificata in forma esecutiva il 10/03/2023, questa Corte aveva dichiarato il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione della pensione, considerando come servizio utile anche il periodo dal 1° gennaio 2002 al 16 dicembre 2006, con una

retribuzione complessiva, riguardante il predetto periodo, pari all'importo corrisposto da Poste Italiane S.p.a. in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 711 depositata il 10 luglio 2012. Per l'effetto, il Giudice monocratico delle pensioni pubbliche aveva condannato l'I.N.P.S. al pagamento, a favore dell'allora parte ricorrente, delle somme ivi accertate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento;

c) con sentenza n. 6/A/2020, il locale Giudice di Appello, definendo l'impugnazione interposta (in via principale) dal B. G. e (in via incidentale) da INPS, affermava che *“il collegio deve dare atto che è passato in giudicato, in quanto non oggetto di alcuna impugnativa, il capo della sentenza con il quale è stato riconosciuto il diritto del sig. B. G. alla riliquidazione della pensione in godimento, previo riconoscimento come periodo utile quello decorrente dall'1/1/2002 al 16/12/2006”*;

d) ad oggi, tuttavia, INPS non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza delle citate pronunce, ragione per la quale, in forza di pec del 29/01/24, parte istante diffidava l'Istituto soccombente al pagamento di quanto dovuto.

III. In data 08.01.2025, INPS ha versato in atti memoria con documentazione, concludendo affinché venga dichiarato il corretto adempimento da parte sua della sentenza ottemperanda o, in subordine, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

IV. A suffragio delle conclusioni rassegnate, parte convenuta evidenzia in punto di fatto:

- che la sentenza n. 6/A/2020, in accoglimento dell'appello di INPS, riformò

la sentenza di prime cure laddove aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice contabile “*sulla domanda [di INPS] volta ad ottenere la condanna di Poste italiane s.p.a al versamento dei contributi previdenziali all’I.N.P.S.* ”, rimettendo, per l’effetto, gli atti al primo giudice;

- che, riassunto dal B. il giudizio, quest’ultimo veniva definito da questa Sezione con sentenza n. 1047/21 che pronunciava condanna di Poste Italiane S.p.A. al versamento all’I.N.P.S. dell’intera contribuzione previdenziale, comprensiva della quota gravante sul lavoratore, dovuta al ricorrente per il periodo dal 01.01.2002 al 16.12.2006;

- che, sebbene Poste Italiane non abbia ancora versato i contributi dovuti, INPS, non di meno, ha ritenuto per il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di dovere comunque procedere alla riliquidazione della pensione del Sig. B. G., nonché, conseguentemente, alla riliquidazione del trattamento di reversibilità in godimento alla odierna ricorrente e, tanto, in ottemperanza alle decisioni di questa Corte.

IV.1. A comprova, allora, della corretta esecuzione del *dictum* di cognizione, INPS deduce che:

a) la riliquidazione è stata eseguita in data 07/08/2023 con decorrenza dal 17/12/2006 (allegato 1 te08);

b) siffatta riliquidazione non ha però determinato un credito che si possa *ex adverso* vantare nei suoi confronti, perché:

- con il ricorso n. 64026, il *de cuius* richiedeva accertarsi gli effetti pensionistici della sentenza della Corte di Appello Sezione Lavoro di Catania n. 711/12, definitiva a seguito della pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 23474/2014;

- la decisione d'appello accoglieva "... dichiara[va] l'invalidità del licenziamento intimato all'appellante ... e, per l'effetto, condanna la società appellata (Poste Italiane SpA) al risarcimento del danno, in favore di B. G., pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla data del 16.12.2006 ...";

- il Sig. B., però, era stato posto *medio tempore* in quiescenza con decorrenza dal 1.1.2002 a causa di licenziamento poi dichiarato illegittimo dal Giudice del Lavoro e, quindi, reintegrato da quella data con condanna di Poste Italiane a corrispondere la retribuzione globale di fatto dal 1/1/2002 sino alla definitiva quiescenza per raggiunti limiti di età al 16/12/2006;

- in conseguenza, avendo l'interessato ricevuto per il periodo 01.01.2002 al 16.12.2006 la retribuzione da parte di Poste nel 2012, egli era tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di pensione nel medesimo periodo, non potendo evidentemente cumulare retribuzione e pensione per il medesimo periodo;

- ora, riliquidando la pensione alla luce del disposto dei Giudici (ordinario e pensionistico), deve dirsi mutata la decorrenza della pensione, dal 2002 al 2006;

- di talché, quantificato l'importo in euro 566.937,74 la delle rate della pensione OMISSIS riscossa dal sig. B. G. dal 01/01/2002 sino al 12/05/2022 (data di decesso del sig. B.) e in € 479.823,53 la sommatoria delle rate di pensione spettanti dalla decorrenza di 12/2006 al 31/05/2022 della pensione OMISSIS, si è provveduto a liquidare una nuova pensione, avente la decorrenza posticipata, rispetto alla precedente pensione riconosciuta dopo l'illegittimo licenziamento;

- è così emerso un indebito di € 87.114,21, che nasce dalla differenza tra le rate effettivamente riscosse e quelle cui avrebbe avuto diritto se non ci fosse stato da parte di Poste Italiane l'illegittimo licenziamento e il sig. B. avesse continuato a lavorare sino al 12/2006.

IV.2. Aggiunge INPS, peraltro, che i calcoli appena riportati trovano sinottico riscontro nella tabella appositamente allegata sub 1; che la controparte è stata di ciò resa edotta, attraverso le pec-mail del 20/2/04 e dell'11/4/24; che, in data 29/01/2024 l'avvocato Belluardo Marco inviava atto di diffida al quale l'Inps ha risposto in data 20/02/2024, comunicando l'avvenuta esecuzione della sentenza (allegata PEC).

IV.3. In altri termini, evidenzia INPS, la ragione per cui non risultano somme a credito in favore del defunto sig. B. G. è da ricondurre alla avvenuta compensazione con quanto erogato dal 01/01/2002 (data della decorrenza originaria) al 12/05/2022 data di decesso. In ragione di tale compensazione, si è dunque determinato un INDEBITO, notificato agli eredi del sig. B. con comunicazione del 01/03/2024 verso la quale gli eredi hanno presentato ricorso amministrativo (all. 7-10);

IV.4. Infine, puntualizza INPS, in data 18/01/2024 è stata riliquidata la pensione di reversibilità della sig.ra G. A. – odierna ricorrente e vedova del B. (allegato 4 TE08) per adeguarla agli importi rideterminati con la riliquidazione della pensione diretta del dante causa effettuata in esecuzione della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

V. All'odierna udienza, le parti hanno variamente discusso in ordine alla legittimità o meno degli atti di recupero versati in giudizio da INPS.

Considerato in

DIRITTO

1. Premette il Decidente che sussiste la competenza funzionale del Giudice monocratico di prime cure a decidere il ricorso. Ai sensi dell'art. 217 co. 2 c.g.c., infatti, *“il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado”*. Per quanto di rilievo in fattispecie, consta che la statuizione per la quale, oggi, parte ricorrente procede *in executivis* è quella contenuta nella sentenza di prime cure n. 263/2019 resa da questa Corte. In base ad essa, precisamente, il Giudice monocratico *“ii) dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione della pensione, considerando come servizio utile anche il periodo dal 1° gennaio 2002 al 16 dicembre 2006, con una retribuzione complessiva, riguardante il predetto periodo, pari all'importo corrisposto da Poste Italiane S.p.a. in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 711 depositata il 10 luglio 2012; iii) condanna l'I.N.P.S. al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento”*. Il locale Giudice di appello, per quanto attinto da appello principale e incidentale proposto dalle parti soccombenti del giudizio di cognizione di primo grado (ossia, rispettivamente, dal dante causa dell'odierna ricorrente a proposito dei capi della sentenza di prime cure *“riguardanti il dichiarato difetto di giurisdizione, il rigetto della domanda risarcitoria e la compensazione delle*

spese di lite” e da INPS “*con riferimento al capo che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione*”) non viene investito di alcuna richiesta volta alla riforma della superiore statuizione. E esso, anzi, darà espressamente atto del fatto che “*è passato in giudicato, in quanto non oggetto di alcuna impugnativa, il capo della sentenza con il quale è stato riconosciuto il diritto del sig. B. G. alla riliquidazione della pensione in godimento, previo riconoscimento come periodo utile quello decorrente dall’1/1/2002 al 16/12/2006*”. Ne deriva, dunque, che compete a questo Decidente la cognizione sull’ottemperanza attivata dalla ricorrente in quanto inerisce a statuizione posta dalla sentenza di prime cure n. 263/2019.

2. Sussiste ed è provata la legittimazione della ricorrente ad esperire il rimedio all’attenzione del Decidente. Dal certificato di stato civile in atti, risulta il decesso del Sig. B. G. del 12/05/2022 e l’evenienza che la ricorrente ne fosse la coniuge. Poiché dall’atto di rinuncia all’eredità, prodotto in giudizio, consta che il *de cuius* abbia lasciato eredità (cd. relitta), il coniuge ne costituisce erede *ex lege*. Risulta del resto pure irrilevante la prova che altri coeredi abbiano rinunciato all’eredità ovvero che esistano, in tesi, ulteriori coeredi non evincibili dagli atti di causa, posto che i crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (giurisprudenza univoca, cfr., per tutte, Cass., SS. UU. sent. 28 novembre 2007, n. 24657; Id., Sez. I, sent. 20046/2011).

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 1173 c.c., le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento. Fatto idoneo a generare il credito, già in titolarità del *de cuius* e per quanto si è detto, ora, della ricorrente, è la sentenza n. 263/2019. In linea con il disposto dell'art. 2967 c.c., la G. ha dedotto e provato le condizioni sostanziali – titolo del credito, sua qualità di coerede e mancato pagamento dello stesso – nonché processuali (art. 218 c.g.c.) – notificazione, in forma esecutiva, della decisione *de qua agitur in executivis* in data 10.03.2023 e notifica, via pec del 29.01.2024, dell'atto di diffida – che fondano l'accoglimento della pretesa.

3.2. Deve poi aggiungersi, per completezza, che la precisione della statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. 263/2019, della cui esecuzione effettivamente si tratta in questa sede, unitamente alla non equivoca circostanza che essa si concreti in un ordine giudiziale verso il solo INPS, rende irrilevante nel presente giudizio, in conformità con il principio di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, la circostanza che il ricorso introduttivo non sia stato notificato anche a Poste Italiane (secondo l'art. 218 c.g.c. co.1, "*l'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta*"). INPS, in effetti, non potrebbe sottrarsi all'esecuzione avente ad oggetto somme di danaro (e, quindi, diritti piuttosto che interessi legittimi) invocando, in tesi, l'omessa cooperazione di Poste Italiane nella prospettiva della esatta esecuzione della decisione (e, tanto, è appunto confermato da INPS quando

fa presente di aver fatto applicazione del principio di automaticità) .

4. Non può, inoltre, darsi seguito all'articolata difesa di INPS che, in buona sostanza, si traduce nel ritenere esattamente eseguita la sentenza ottemperanda in quanto dalle ragioni di credito, ivi statuite, sono state detratte in compensazione poste debitorie gravanti sul de cuius e correlate alla sopravvenuta indebita percezione da parte sua – per violazione del principio di incumulabilità di pensione e stipendio – di ratei pensionistici erogatigli, da INPS medesimo, in relazione al periodo 01/01/2002 (data della decorrenza originaria) al 12/05/2022 data di decesso.

4.1. La replica di INPS confligge con il principio, affermato dai distinti plessi giurisdizionali ove è compendiato il rimedio dell'ottemperanza, secondo il quale *“nel giudizio di ottemperanza alle decisioni emesse dalle commissioni tributarie, il giudice non può dichiarare l'estinzione per compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, presupponendo una tale statuizione un'attività di accertamento del controcredito del Fisco (con riferimento alla relativa sussistenza, liquidità, esigibilità, epoca di insorgenza) che travalica i limiti fissati dal giudicato ed eccede l'ambito della cognizione fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, pur fatta salva la possibilità di dichiarare la predetta compensazione se sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, in quanto accettata sia dal Fisco, che dal contribuente, con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il credito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato”* (Cass., Sez. sez. trib., n. 20035/2021, con richiami). Analogamente, il G.A. adito in sede di ottemperanza – e decidendo una controversia sovrapponibile

alla presente, nella quale INPS opponeva di aver correttamente eseguito una sentenza ottemperanda, in cui era rimasto soccombente, alla stregua della compensazione operata in sede amministrativa di un proprio contro-credito verso il ricorrente – ha affermato che *“in sede di giudizio di ottemperanza, come non può essere riconosciuto a favore del privato un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, allo stesso modo, al fine di giustificare la mancata esecuzione del giudicato, non può essere opposto in compensazione dall'Amministrazione un proprio credito del tutto estraneo alla questione decisa con la sentenza da ottemperare, poiché l'eventuale estinzione di poste creditorie e debitorie reciproche deve essere oggetto del giudizio di cognizione a monte dell'ottemperanza e sul punto deve essersi formato il giudicato”* (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2020 n. 4081; T.A.R. Milano, sez. II, 05/02/2021, n. 360). Un tale principio è senz'altro presente, poi, nella giurisprudenza di questa Corte, adita in sede di ottemperanza, allorché evidenzia che è *“principio pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di ottemperanza non è precluso al giudice di valutare, nella verifica dell'adempimento del giudicato, la compensazione del debito nascente dalla statuizione, con il contro-credito vantato dall'obbligato, “se sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva...con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il credito opposto promani a sua volta da sentenza passata in giudicato” (cfr. Cass., 4/6/2020 n. 10570; Cass., 25/5/2011; in senso sostanzialmente conforme, Cass., SS. UU., 23/12/2008 n. 30058)”* (C. conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. 247/2021/C, la quale, però, si confronta con un controcredito INPS accertato nella medesima sentenza pensionistica di cui il

ricorrente richiedeva l'ottemperanza).

5. Nel caso di specie, in effetti, non vi è traccia nella sentenza ottemperanda dell'accertamento del controcredito INPS, oggetto, secondo parte convenuta, di compensazione; né le parti (o loro eredi) convergono sulla relativa esistenza e consistenza, visto che, per quanto riferito da INPS, gli interessati hanno avversato con ricorso amministrativo gli atti di recupero adottati dall'Istituto. Sulla illegittimità degli atti di recupero, poi, parte ricorrente si è soffermata in sede di discussione. D'altronde, gli stessi atto di recupero sono diretti nei confronti di ulteriori congiunti del *de cuius*: ciò che, alla stregua della documentazione depositata dalla ricorrente, non rende di immediata soluzione la questione della loro correttezza e legittimità.

5.1. Proprio perché estranea a questo processo, rimane ovviamente impregiudicata ogni iniziativa recuperatoria di INPS di eventuali indebiti.

6. Per quanto illustrato:

a) in accoglimento del ricorso, e ai sensi dell'art. 218 co. 4, lett. a), si assegna ad INPS il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione ovvero dalla sua notificazione se anteriore, per dare compiuta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 263/2019: termine ampiamente idoneo a consentire alla soccombente di espletare se del caso, anche presso Poste Italiane, le attività propedeutiche a tanto necessarie;

b) nomina, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, il legale rappresentante del Fondo Pensioni Sicilia – con facoltà a questi accordata di delegare l'adempimento ad organo diverso della struttura organizzativa del medesimo Fondo – onde, in sostituzione di INPS, provveda all'integrale

esecuzione della sentenza n. 263/2019, attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di quanto a lei dovuto in ragione della “rideterminazione della pensione” di competenza del de cuius Sig. B. G., “considerando come servizio utile anche il periodo dal 1° gennaio 2002 al 16 dicembre 2006, con una retribuzione complessiva, riguardante il predetto periodo, pari all’importo corrisposto da Poste Italiane S.p.a. in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 711 depositata il 10 luglio 2012”. Il tutto, con maggiorazione “di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione”, la quale ultima “va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo”;

c) riserva eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 218 commi 4 lett. c), 6 e 7 a successive, e del pari eventuali, fasi del procedimento;

d) condanna INPS alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che, alla luce della natura della controversia, si liquidano in euro 500,00, comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e CPA se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna INPS alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento,00) comprensivi di spese

generali, ma oltre IVA e CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione del presente provvedimento giurisdizionale.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 gennaio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 gennaio 2025

Pubblicata 24 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)